REGOLAMENTO ACCREDITAMENTO STRUTTURE
AMBITO S3
in attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11
(di cui al comma 4 dell'art. 10 Titolo I e comma 2 dell'art. 44 Titolo VIII del D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009)

Articolo 1 - Finalità

1. Garantire ai cittadini, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, l'offerta di strutture e servizi efficaci e sicuri nonché il miglioramento continuo della qualità degli stessi, attraverso gli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale.
2. L'autorizzazione è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi, pubblici e privati, di cui alla L.R. 11/2007, di esercitare le proprie attività.
3. L'accreditamento istituzionale è il provvedimento che consente alle strutture ed ai servizi pubblici e privati di cui alla L.R. 11/2007, già autorizzati, di diventare potenziali erogatori di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente titolo disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali e i criteri di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, nonché l'attività di vigilanza.

Articolo 3 - Soggetti

I soggetti pubblici e privati che intendono gestire strutture ed erogare servizi nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali della regione Campania, devono dotarsi dei titoli abilitativi previsti nel presente regolamento, distinti in ragione del tipo di attività espletata.

Articolo 4 - Strutture soggette ad autorizzazione

Sono sottoposte ad autorizzazione tutte le strutture operanti sul territorio dell'Ambito Territoriale S3 - Comune Capofila Cava de' Tirreni - così come meglio dettagliate nell'allegato "A" ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 del regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009.

Fermo restando il possesso dei requisiti, per le strutture e servizi, non direttamente riconducibili a quelle previste negli allegati A e B, l'istruttoria, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, sarà condotta assimilandola alle tipologie previste nei citati allegati, sulla base di criteri analogici;

Articolo 5 - Requisiti per l'autorizzazione delle strutture

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le strutture devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) strutturali ed ambientali:

1. ubicate in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e direttamente accessibili per i normali mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
2. dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
3. dotate di uno spazio per le funzioni amministrative;
4. fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.

All'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale ed una semiresidenziale. In deroga l'amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura residenziale nel medesimo edificio, se si riscontrano le seguenti condizioni:

- i servizi risultano pienamente autonomi ed indipendenti;
- la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per disabili non supera il numero massimo di trentadue utenti;
- la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per anziani non supera il numero massimo di sessantaquattro utenti;

- nel caso in cui nel medesimo edificio sono o vanno allocate strutture per minori, la ricettività complessiva non supera i sedici utenti e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.

b) organizzativi, professionali e funzionali:

1. assicurare la presenza di un professionista con funzioni di coordinamento avente la qualifica professionale definita, per ciascuna tipologia, dall'allegato "A"; il professionista che assolve funzioni di coordinamento è responsabile dei programmi, delle attività e dell'organizzazione del servizio, redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal comune e dall'ufficio di piano territorialmente competenti, dalla regione Campania, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità competente, secondo le direttive proprie dell'autorità stessa;
2. assicurare la presenza nel servizio del personale previsto per ciascuna tipologia, così come indicato nell'allegato "A";
3. assicurare che le attività previste rispettino i ritmi di vita degli ospiti e che sia garantita la partecipazione degli stessi all'organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi;
4. definire progetti personalizzati di assistenza e, per i minori, progetti educativi individuali che indichino gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento ed il piano delle verifiche; nei progetti deve essere prevista l'integrazione con altri servizi, interventi, prestazioni, di cui l'utente può utilmente fruire da parte di altri soggetti della rete territoriale. I progetti sono elaborati in raccordo con i servizi sociali competenti e garantiscono l'integrazione del soggetto con il contesto sociale d'origine, il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;
5. predisporre, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione, un registro degli utenti,con relative cartelle personali contenenti la documentazione relativa a ciascun ospite e i progetti personalizzati;
6. garantire l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

c) specifici indicati, per ciascuna tipologia, dall'allegato "A";

d) eventuali requisiti, comuni o specifici, previsti dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 11/2007.

Articolo 6 - Autorizzazione delle strutture di cui all'allegato "A"

1. L'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti, il cambiamento del soggetto gestore ed il trasferimento della sede operativa (cambio struttura) di strutture di cui all'allegato "A", collocate nei Comuni rientranti nell' Ambito Territoriale S3 - Comune Capofila Cava de' Tirreni - sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ufficio di Piano a seguito di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati:
    a. che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi di cui all'articolo 5, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel Piano sociale regionale, oltre che dei requisiti prescritti dalle norme generali ed in particolare da quelle in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi, contratti di lavoro;
    b. che abbiano adottato una carta dei servizi conforme allo schema di cui alla delibera della Giunta Regionale della Campania del 20 novembre 2008, n. 1835 (Schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali e della carta della cittadinanza sociale nella regione Campania).
3. L'autorizzazione non può essere rilasciata a strutture i cui soggetti responsabili hanno riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione.
4. La domanda di autorizzazione, con allegata la documentazione e le dichiarazioni richieste, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, deve essere redatta obbligatoriamente secondo la modulistica allegata al presente regolamento.
5. I' Ufficio di Piano, attraverso l' ufficio preposto e con l'eventuale ausilio degli uffici tecnici e dei servizi sociali comunali, verifica, effettuando tutti gli atti di controllo ritenuti necessari, il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e specifici di cui al regolamento di attuazione della legge regionale n° 11/07, ed entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Tale termine potrà essere interrotto una sola volta con richiesta di integrazione documentale; la decorrenza dello stesso riparte dalla data di ricezione dell'integrazione.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare:
    a. la denominazione della struttura che ospita il servizio;
    b. la tipologia di servizi svolti;
    c. i destinatari;
    d. l'ubicazione (sede operativa);

e. la capacità ricettiva massima;
f. la denominazione del soggetto gestore e del soggetto titolare se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale.

7. L'Ufficio di Piano prima di adottare il provvedimento di diniego comunica, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
8. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il titolare della struttura, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, ne dà comunicazione all'amministrazione competente, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.
9. Nel caso di sospensione dell'attività, il titolare della struttura ne dà comunicazione entro dieci giorni all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza del titolo abilitativo.
10. L'Ufficio di Piano, entro quindici giorni dall'adozione, trasmette all'ufficio regionale preposto all'albo di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007, copia dell'atto autorizzativo rilasciato.

Articolo 7 - Dichiarazione di inizio attività per i servizi di cui all'allegato "B"

1. I servizi di cui all'allegato "B" possono essere svolti dai soggetti, pubblici o privati, mediante dichiarazione di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990, attestante il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B del citato regolamento, ivi compresi quelli aggiuntivi eventualmente previsti nel piano sociale regionale nonché dalla carta dei servizi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1835/2008.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione all'Ufficio di Piano.
3. L'Ufficio di Piano, in caso di accertata carenza delle condizioni, della documentazione, di modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
4. La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione e le dichiarazioni richieste, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, deve essere redatta obbligatoriamente secondo la modulistica allegata al presente regolamento.

5. Nella dichiarazione di inizio attività, devono essere indicati:
    a) la denominazione della struttura che ospita il servizio;
    b) la tipologia di servizi svolti;
    c) i destinatari;
    d) l'ubicazione (sede operativa);
    e) la capacità ricettiva massima;
    f) la denominazione del soggetto titolare e del soggetto gestore se diverso dal primo e il nominativo del legale rappresentante di entrambi, oltre alla sede legale;
    g) autocertificazione dei soggetti di cui alla lettera f), attestante l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale.
6. In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, i soggetti, entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio di Piano, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.
7. Nel caso di sospensione dell'attività, il soggetto è tenuto a darne comunicazione entro dieci giorni all'Ufficio di Piano. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi comporta la cessazione degli effetti del titolo abilitativo. La ripresa dell'attività è subordinata alla presentazione di una nuova dichiarazione di inizio di attività, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
8. Decorso il termine di cui al comma 2, l'Ufficio di Piano, entro quindici giorni, trasmette all'ufficio regionale preposto all'albo, di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007, copia delle dichiarazioni di inizio attività per le quali non è stata inibita l'attività.

Articolo 8 - Autorizzazione per servizi sperimentali

1. L'Ambito S3 favorisce l'arricchimento dell'offerta dei servizi, attraverso la sperimentazione di servizi residenziali e semi-residenziali innovativi, fatta salva la presenza dei requisiti e condizioni di cui all'articolo 5.
2. La domanda di autorizzazione, con allegata documentazione e dichiarazioni, redatta obbligatoriamente secondo la modulistica allegata al presente regolamento, è presentata all'Ufficio di Piano e reca in allegato il progetto sperimentale che il soggetto titolare della struttura intende realizzare. L'autorizzazione è disposta in via provvisoria previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del competente settore della Giunta Regionale.

3. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, il settore competente della Giunta regionale rende il prescritto parere e lo trasmette all'Ufficio di Piano, il quale, nei successivi quindici giorni, emette il provvedimento di autorizzazione provvisoria o di diniego.
4. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 2 è rilasciata per un periodo sufficiente per valutare l'efficacia e la validità del progetto sperimentale e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
5. Entro il termine di validità dell'autorizzazione di cui al comma 4, l'Ufficio di Piano di concerto con il settore competente della Giunta Regionale e sentito il soggetto gestore, valuta l'andamento della sperimentazione; se l'esito della sperimentazione risulta positivo, si provvede al rilascio di autorizzazione definitiva. In caso contrario è disposta la revoca dell'autorizzazione provvisoria.

Articolo 9 - Aggiornamento della tipologia delle strutture e dei servizi

Nel caso in cui la Giunta Regionale dovesse disporre l'aggiornamento delle tipologie delle strutture e dei servizi di cui agli allegati A e B, individuando contestualmente la disciplina abilitativa, i relativi requisiti ed i termini per l'adeguamento, si provvederà ad aggiornare il presente regolamento. Tuttavia, nelle more, continuerà ad applicarsi nelle parti non in contrasto con le novelle disposizioni regionali anche in relazione al criterio dell'assimilabilità di cui all'art. 4;

Articolo 10 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sui titoli abilitativi e sulle attività svolte sono esercitate dall'Ufficio di Piano integrato, all'occorrenza, con professionalità necessarie scelte tra personale dei Comuni associati nonché, per gli aspetti di natura sanitaria, dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. La vigilanza ed il controllo si esercitano mediante richiesta di informazioni, controlli periodici ed ispezioni non programmate e riguardano ogni aspetto rilevante dell'attività autorizzata e, in particolare, la realizzazione delle attività e il rispetto degli obblighi previsti dalla carta dei servizi nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il titolo abilitativo.
3. I soggetti titolari delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento inviano all'Ufficio di Piano", entro il 31 dicembre di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

Articolo 11 - Decadenza, sospensione ed ordine di cessazione dell'attività

1. L'Ufficio di Piano adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione se riscontra la perdita o mancanza dei requisiti in base ai quali il provvedimento è stato rilasciato. Il provvedimento di decadenza è, altresì, disposto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, in caso di gravi violazioni della carta dei servizi, in caso di reiterata evasione delle norme previdenziali e assicurative a favore del personale dipendente nonché delle disposizioni dei contratti di lavoro riconosciuti dalle parti.
2. Nei casi di cui al comma 1, per esercitare nuovamente l'attività, deve essere presentata nuova istanza di autorizzazione.
3. Se, in conseguenza dell'attività di vigilanza e controllo, ovvero in qualsiasi altro modo, ivi comprese le segnalazioni provenienti da altri ambiti territoriali ove il soggetto svolga il servizio ovvero dall'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della legge regionale, sono constatate irregolarità circa l'attività autorizzata, l'Ufficio di Piano, entro tre giorni dalla constatazione, ingiunge al soggetto abilitato di rimuovere le irregolarità rilevate, indicando le necessarie prescrizioni e il termine per l'adeguamento alle stesse; ove ritenuto necessario, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione dell'attività nelle more dell'adeguamento alle prescrizioni.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 3 nel termine assegnato, l'Ufficio di Piano dispone la sospensione ovvero la decadenza dal titolo abilitativo.
5. L'Ufficio di Piano, se accerta lo svolgimento di attività di cui agli allegati A e B del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 senza il prescritto titolo abilitativo, ordina l'immediata cessazione dell'attività.
6. In caso di decadenza, sospensione del titolo abilitativo ovvero di ordine di cessazione dell'attività, l'Ufficio di Piano" individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nelle strutture residenziali e semiresidenziali in altra struttura. Tutti i relativi costi sono a carico del soggetto destinatario dei sopra indicati provvedimenti.
7. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all'allegato "A" in una struttura diversa da quella per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, il titolare della struttura richiede nuova autorizzazione all'amministrazione competente. Quest'ultima se verifica l'urgenza del

trasferimento, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale agli ospiti, previo sopralluogo, rilascia entro quindici giorni autorizzazione provvisoria al funzionamento. L'Ufficio di Piano rilascia l'autorizzazione definitiva, nei quarantacinque giorni successivi, a seguito della verifica del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui al presente regolamento.

8. In caso di necessità di trasferimento dei servizi di cui all'allegato "B" in un comune appartenente ad un ambito diverso da quello in cui è stata effettuata la dichiarazione di inizio attività, il titolare del servizio presenta nuova dichiarazione all'amministrazione competente per il nuovo ambito.
9. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo devono essere comunicati, nei tre giorni successivi all'adozione, all'ufficio regionale preposto all'albo di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 11/2007.

Articolo 12 - Accreditamento istituzionale

1. L'accreditamento istituzionale è condizione indispensabile per l'erogazione di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto.
2. Possono essere accreditate le strutture e i servizi, in possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 ed i cui soggetti gestori, pubblici o privati, risultano iscritti all'albo regionale, di cui al titolo II dello stesso regolamento, con esclusione di quelli iscritti alla sottosezione a), comma 2, dell'articolo 21.
3. Il rilascio del provvedimento di accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 e a quelli, aggiuntivi, eventualmente previsti dal piano sociale regionale e dal piano di zona di ambito territoriale di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 11/2007.

Articolo 13 - Procedure per l'accreditamento

1. La domanda di accreditamento, con allegata documentazione e dichiarazioni, al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti prescritti, deve essere redatta obbligatoriamente secondo la modulistica allegata al presente regolamento. In sede di prima applicazione l'Ufficio di Piano pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza.
2. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dall'Ufficio di Piano, per le strutture o i servizi collocati nel proprio ambito territoriale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. L'Ufficio di Piano trasmette al settore competente della Giunta Regionale il provvedimento di accreditamento entro quindici giorni dalla adozione.
4. I'Ufficio di Piano verifica, con cadenza almeno biennale, la permanenza dei requisiti per l'accreditamento e, se accerta situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, sospende con prescrizioni o adotta il provvedimento di decadenza dall'accreditamento. I provvedimenti di sospensione o decadenza dall'accreditamento sono trasmessi al settore competente della Giunta Regionale entro tre giorni dalla loro adozione.
5. L'Ufficio di Piano, nell'ambito delle attività di cui al comma 4, verifica la coerenza e la rispondenza della struttura o del servizio accreditato rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità previsti dalla carta dei servizi.
6. L'accreditamento non comporta in capo ai soggetti pubblici alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per l'erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico.

Articolo 14 - Requisiti per l'accreditamento

L'accreditamento è disposto dall'Ufficio di Piano, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'albo regionale di cui al titolo II del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009;
b) possesso dei titoli abilitativi di cui al capo II del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009;
c) possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, per la partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici;
d) coerenza e rispondenza dell'attività rispetto alla programmazione sociale regionale ed alla programmazione d'ambito;
e) esperienza di almeno tre anni nel settore per il quale si richiede l'accreditamento, maturata nell'ultimo quinquennio precedente alla data di richiesta dell'accreditamento;
f) adozione di procedure per la gestione informatizzata della documentazione (classificazione dei documenti, diffusione, rintracciabilità, ed altro);
g) adozione di piani annuali per la formazione del personale e strategie per l'inserimento del personale neo-assunto, di interventi di tutoraggio e formazione per il personale volontario

nonché per la riduzione del turn-over e stabilizzazione del personale. L'orario annuale di formazione minimo per ogni operatore deve essere di almeno 80 ore.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie

1. I soggetti titolari delle strutture già in possesso di autorizzazione definitiva ai sensi del regolamento regionale 18 dicembre 2006, n. 6 (Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori, sono tenuti a presentare all'Ufficio di Piano l' autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal vigente regolamento regionale e dal presente Regolamento Ambito;
2. Le strutture di cui all'allegato "A" in possesso di autorizzazione provvisoria o di rinnovo di autorizzazione provvisoria, ai sensi del regolamento regionale n. 6/2006, devono adeguarsi ai requisiti previsti dal vigente regolamento regionale e dal presente regolamento entro due anni dalla entrata in vigore del vigente regolamento regionale (29/01/2010).
3. Tutte le strutture e i servizi sociali i cui provvedimenti di autorizzazione e accreditamento sono stati rilasciati dai comuni nel periodo di transizione tra l'approvazione del Regolamento di Attuazione della legge regionale n° 11/2007 (29/01/2010) e l'entrata in vigore del presente regolamento di ambito, dovranno obbligatoriamente adeguarsi ai requisiti richiesti mediante la presentazione di integrazione documentale in conformità a quanto previsto nella modulistica approvata unitamente al presente Regolamento. Eventuali integrazioni e/o modifiche alla modulistica saranno introdotte con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio di Piano;
4. Le strutture che non rispettano le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono a tutti gli effetti prive di autorizzazione e nei loro confronti deve essere ordinata la cessazione dell'attività.
5. I soggetti che svolgono i servizi di cui all'allegato B, già operanti alla data di entrata in vigore del vigente regolamento regionale devono presentare dichiarazione di inizio attività attestante:
    a. i requisiti indicati dal detto allegato B, per la tipologia di riferimento, già posseduti;
    b. i requisiti indicati dal detto allegato B, per la tipologia di riferimento, non ancora posseduti.
6. Per tutto quanto non previsto e/o omesso nel presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ed al relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 pubblicato sul B.U.R.C. n° 71 del 30/11/2009.

Articolo 16 - Obblighi di pubblicità

Il presente regolamento, con tutti gli allegati, è pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni associati. Con le medesime modalità sono pubblicate le carte dei servizi adottate per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 17 - Allegati

1. Costituiscono parte integrate del presente regolamento i seguenti allegati:
   a) Modello domanda autorizzazione strutture di cui all'allegato "A";
   b) Modello dichiarazione di inizio attività servizi di cui all'allegato "B";
   c) Modello domanda autorizzazione servizi sperimentali;
   d) Modello domanda accreditamento;
   e) Modello dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.

Articolo 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune Capofila – Cava de' Tirreni.